

**Rubrica** **Rassegna di letteratura****Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali**

a cura di Andrea Poggiali (\*)

**“TRAPIANTO DI FEGATO DA VIVENTE: ASPETTI MEDICO LEGALI”****di Dora Mirtella, Massimiliano Zampi, Mariano Cingolani, in Zacchia, Archivio di medicina legale, sociale e criminologica, aprile-settembre 2005***“Legge 16 dicembre 1999, n. 483 – Norme per consentire il trapianto parziale di fegato (in G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999 – Articolo 1:**1. In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.**2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458”.*

Ad una legge così breve gli Autori dedicano quindici pagine di commento: non sono troppe, viste le questioni rilevanti sollevate da quelle poche righe.

L’art. 5 CC, ad esempio, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo qualora producano una permanente diminuzione dell’integrità fisica. Un articolo di tutela, per il quale giustamente il legislatore ha previsto una deroga: l’ablazione parziale di fegato stimola una rigenerazione che risulta completa dopo alcune settimane. La condizione, però, è che la donazione sia “a titolo gratuito”. Vista la stringatezza del testo legislativo ogni parola è evidentemente pesata: in questo caso affiora la preoccupazione per un possibile uso distorto della deroga.

La compatibilità con la legge 458/67 è un altro argomento complesso. Si tratta della storica legge che disciplina il trapianto di rene con disposizioni articolate. La maggior parte di esse, secondo gli Autori, è direttamente applicabile ai trapianti di fegato, tranne che per quanto riguarda l’iter della procedura autorizzativa. Specificatamente sul trapianto di fegato sono infatti intervenute le linee guida promulgate dal Consiglio Superiore di Sanità il 28 marzo

2001, che prevedono (rispetto al trapianto di rene) un’ulteriore verifica sulle motivazioni del donatore e sulla sua conoscenza dei rischi. Le linee guida si limitano a precisare la struttura che deve disporre questi accertamenti (la Direzione sanitaria ospedaliera) e non entrano nel merito di chi deve effettuarli: ci potrebbe quindi essere spazio anche per i medici legali.

L’approfondimento degli Autori non si limita però alle ampie problematiche richiamate dai riferimenti a leggi precedenti. Vengono proposti all’attenzione del lettore due dettagli per i quali ci vuole veramente un “occhio clinico”.

Il primo dettaglio evidenziato è l’utilizzo del termine “parti di fegato”. L’uso del plurale è lungimirante, perché rende possibili più donazioni da parte dello stesso soggetto.

Il secondo dettaglio è il “fine esclusivo di trapianto”: una disposizione giudicata troppo restrittiva, perché trascura la sfortunata eventualità di non potere effettuare il trapianto di una parte di fegato già asportata. In questo caso, stando alla legge, si dovrebbe ricorrere obbligatoriamente allo smaltimento, mentre invece bisognerebbe poterla utilizzare almeno a scopo scientifico.

Non è l’unico rilievo critico presente nell’articolo: ce ne sono altri, ma la loro disamina non è compatibile con lo spazio concesso a questa rubrica. Ai lettori interessati segnalò che la rivista “Zacchia” è generalmente disponibile nelle biblioteche ospedaliere, mentre purtroppo non è ancora consultabile on line.

(\*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*